

## Rassegna normativa

 Costituzione della Repubblica Italiana ([art. 34 c.2](#))

 Codice Penale ([art. 731](#))

 Codice di Procedura Penale

- *Denuncia da parte di pubblici ufficiali incaricati di un pubblico servizio* ([art. 331](#))  
- *Contenuto della denuncia* ([art. 332](#))

 Testo unico sull'istruzione elementare ([R.D. 5.2.1928 n. 577](#))

 Ordinamento della scuola elementare ([Legge 31.12.1962 n. 1859](#))

 [D.P.R. 24.7.77 n. 616](#)

 Iscrizione degli alunni ([Circ. Min. P.I. n. 400 del 31.12.91](#))

- *Premessa* (1)  
- *Scuola Materna* (2)  
- *Scuola Elementare* (3)  
- *Scuole d'istruzione secondaria di primo grado* (4)  
- *Scuole ed istituti di istruz. secondaria di 2° grado* (5)  
- *Alunni provenienti dall'estero e da scuole straniere funzionanti in Italia* (6)  
- *Istruzioni transitorie sull'ammissione alla frequenza di alunni cittadini stranieri* (7)  
- *Alunni portatori di handicap* (8)  
- *Rinvio* (9)  
- *Disposizioni abrogate* (10)

 Tribunale per i Minorenni di Napoli ([Circ. prot. 1278 del 24.9.1993](#))

 Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado  
([D.L.vo 16.4.1994 n. 297](#))

- *Obbligo scolastico* ([Titolo II - Capo I](#))
- *Norme sul diritto allo studio* ([Titolo VII - Capo V](#))



Circolare del Provveditorato agli Studi di Napoli ([n. 63 31.1.1995](#))

- *Intese realizzate, osservatori di area* ([I](#))
- *Aspetti didattico educativi della dispersione scolastica* ([II](#))
- *Procedura per la segnalazione al Sindaco e ai servizi sociali degli alunni inadempienti dell'obbligo* ([III](#))
- *Monitoraggio* ([IV](#))



Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ([Legge 20.1.1999 n.9](#))

- *Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione* ([art. 1](#))
- *Norme finanziarie* ([art. 2](#))
- *Entrata in vigore* ([art. 3](#))



Il regolamento sull'elevazione dell'obbligo scolastico ([D.M: n. 323 del 9.8.1999](#))

- *Adempimento dell'obbligo scolastico* ([art.1](#))
- *Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap* ([art. 2](#))
- *Iniziative nella scuola media* ([art. 3](#))
- *Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore* ([art. 4](#))
- *Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore* ([art. 5](#))
- *Interazione fra istruzione e formazione professionale* ([art. 6](#))
- *Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale* ([art. 7](#))
- *Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia* ([art. 8](#))
- *Certificazione* ([art. 9](#))
- *Informazione e monitoraggio* ([art. 10](#))
- *Formazione del personale della scuola* ([art. 11](#))
- *Finanziamenti* ([art. 12](#))



Circolare del Provveditorato agli Studi di Napoli ([n. 496 del 15.11.1999](#))



**Estratto Decreto Legislativo Moratti** ([n. 76 del 15.04.2005](#))



## Costituzione della Repubblica Italiana

### Art. 34 c.21

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

## Codice Penale

### Art. 731

*(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori)*

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire 60.000.

## Codice di Procedura Penale

### Art. 331

*(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)*

Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

### Art. 332

*(Contenuto della denuncia)*

La denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

**R.D. 5.2.1928 n. 577**  
**(Testo Unico sull' Istruzione Elementare)**

art. 173 c. 1 - Rispondono all'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.

art. 174 - I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso debbono provare con documenti la propria capacità tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al compimento del 14° anno (ora: 15° anno), provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare (ora: esame di licenza media)...

art. 182 - Il podestà (ora: il sindaco) ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, all'ispettorato scolastico della circoscrizione (ora: alle direzione didattiche) l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età hanno obbligo scolastico, con indicazione del centro scolastico che presumibilmente deve accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.

L'ispettore (ora: il direttore didattico) promuove l'iscrizione degli obbligati e, iniziatosi l'anno scolastico, riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gli inadempienti. ...

art 184 c. 1 - Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alle persone di cui all'art. 173.

**Legge 31.12.1962 n. 1859**  
**(Ordinamento della Scuola Media Statale)**

art. 8. *Adempimento dell'obbligo* - I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purché dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli adempimenti all'obbligo dell'istruzione elementare.

## D.P.R. 24.7.77

art. 42 (Assistenza scolastica) - Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

art. 45 (Attribuzioni ai comuni) - Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

## Circ. Min. P.I. n. 400 del 31.12.91 (Iscrizione degli Alunni)

### 1. PREMESSA

1.1 - La presente circolare, al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla circolare del 20 ottobre 1990, n. 273, si prefigge di conferire una più completa e organica articolazione alla materia delle iscrizioni degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, unificando in un unico testo aggiornato, norme presenti in più atti e non comprese nella circolare del 20/12/1986, n. 364.

Le procedure indicate con la presente circolare, che mirano ad affrontare dal punto di vista amministrativo, i vari momenti dell'iter scolastico degli alunni, devono essere tuttavia collocate in un quadro più ampio fra i vari gradi e ordini di scuola nell'ottica della continuità istituzionale, pedagogica e curricolare, con particolare riferimento ai momenti di transizione nella scuola dell'obbligo, dalla classe quinta elementare alla classe prima media, e di ingresso alla scuola secondaria superiore, momenti in cui si registrano le maggiori condizioni di rischio e di dispersione scolastica.

Le esigenze poste allo sviluppo della società e dal sistema produttivo richiedono l'elevazione qualitativa dell'istruzione, anche al fine di un più agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di una loro consapevole partecipazione alla vita della collettività. Pertanto, se da una parte le iniziative in atto nella scuola sono dirette al perseguimento di detti obiettivi, dall'altra occorre in modo specifico contrastare i fenomeni della dispersione scolastica (evasione dall'obbligo, abbandoni, ripetenze, ritardi rispetto all'età scolare, proscioglimento senza aver conseguito il titolo, frequenze irregolari) non solo per garantire l'ingresso a tutti i ragazzi nella scuola ma anche per favorirne la frequenza e la riuscita scolastica attraverso una formazione di base che consenta sempre più di fruire delle opportunità formative successive.

1.2 - A questo fine, la preiscrizione e la iscrizione rappresentano momenti in cui si concretizzano, soprattutto nella fascia dell'obbligo, interventi mirati sia della scuola che degli enti locali volti a garantire la piena attuazione del diritto allo studio.

In un'ottica di miglioramento del servizio scolastico si pone l'esigenza inderogabile di una rivisitazione delle procedure amministrative, al fine di eliminare quelle situazioni di disfunzione che non consentendo l'individuazione tempestiva dei momenti critici della carriera scolastica degli alunni (iscrizioni, trasferimenti, passaggi da un ordine di scuola ad un altro) e, quindi, la messa in atto di tutte le necessarie iniziative volte a favorirne la frequenza, diventano concausa del mancato controllo del fenomeno della dispersione scolastica.

L'approntamento di procedure funzionali a tale scopo mira, senza con questo ledere la libera scelta delle famiglie, a regolare i vari momenti dell'iter scolastico di ciascun alunno, con l'obiettivo di costruire una efficace rete di controllo, indispensabile anche alla realizzazione di un sistema informativo decentrato a livello di unità scolastica.

Per quel che attiene alla scuola dell'obbligo particolare rilevanza assume il momento dell'iscrizione alla prima classe di scuola elementare degli obbligati seienni.

Per consentire, pertanto, un accurato e puntuale controllo incrociato fra gli alunni che si sono iscritti alla prima classe e la corrispondente leva demografica, è necessario fare riferimento al circolo

didattico competente per territorio che si identifica con il circolo nel cui territorio l'obbligato risiede.

A livello locale si deve raggiungere un chiaro e preciso accordo, qualora non sia già stato conseguito, tra l'Amministrazione comunale e quella scolastica per l'attivazione di forme di controllo sul primo ingresso nel sistema scolastico obbligatorio, attraverso un confronto puntuale tra la leva demografica scolastica fornito dalle anagrafi dei comuni e gli elenchi degli iscritti alla prima classe elementare.

Negli anni scolastici successivi alla prima classe elementare, il controllo, in particolare dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, è garantito dalle procedure che regolano tutti i movimenti degli alunni, sia nelle scuole statali che in quelle non statali, tenendo come punto di riferimento la scuola effettivamente frequentata dall'alunno.

I Provveditori agli Studi, d'intesa con i consigli scolastici provinciali e distrettuali, curano, ove necessario, la definizione periodica delle zone di competenza delle scuole di ogni ordine e grado, in rapporto all'evoluzione demografica degli alunni ed a specifiche situazioni territoriali, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel seguito della presente circolare.

1.3 - Per facilitare il controllo sulla posizione scolastica dell'alunno viene, pertanto, introdotto con la presente circolare un Foglio Notizie Alunno, di cui si allega fac-simile, per una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti. Tale Foglio Notizie Alunno, senza riportare valutazioni e giudizi, registra l'evolversi dell'iter scolastico dell'alunno stesso, accompagnandolo in tutti i suoi passaggi e movimenti, con l'obiettivo sia di favorire un controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione, sia di fornire i dati di base per le rilevazioni statistiche a livello di circolo e/o di istituto necessari per tenere sotto controllo situazioni meritevoli di maggiore attenzione e tutela. La tempestiva conoscenza dei fenomeni di dispersione scolastica presenti nella propria scuola risulta essere, infatti, uno strumento essenziale per fare diagnosi precoci di particolari situazioni "a rischio", oltre che rappresentare, ovviamente, il punto di partenza per una corretta gestione dell'informazione all'interno della istituzione scolastica stessa.

Il Foglio Notizie Alunno, puntualmente aggiornato dagli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e dalle scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute, deve essere trasmesso, in occasione dei trasferimenti e dei passaggi da un grado di scuola ad un altro, completo dei dati di tutto l'iter scolastico, insieme alla documentazione di rito.

L'introduzione del Foglio Notizie Alunno persegue, come si è detto prima, l'obiettivo fondamentale del controllo dell'iter scolastico dell'alunno stesso con riguardo, in particolare, all'assolvimento dell'obbligo; pertanto, il personale direttivo delle scuole statali di ogni ordine e grado e i responsabili delle scuole non statali pareggiate, parificate o legalmente riconosciute di ogni ordine e grado devono porre la massima cura nell'aggiornamento del Foglio Nazionale dell'alunno frequentate, in modo che in qualsiasi momento si abbia certezza della situazione dell'alunno stesso.

È necessario, pertanto, che la scuola statale e non statale conservi copia del Foglio Notizie dell'alunno anche se passato ad altra scuola, con l'indicazione esatta della scuola stessa di destinazione. In caso di abbandono in corso d'anno o all'inizio dell'anno scolastico successivo il capo di istituto è tenuto a darne comunicazione alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

A decorrere dall'anno scolastico 1992-93, la compilazione di detto Foglio è obbligatoria per le prime classi elementari e, con tutti i dati relativi all'iter scolastico precedente, per le classi quinta elementare e terza media. Con l'anno scolastico 1993-94 la compilazione del Foglio Notizie Alunno diviene obbligatoria per tutti i restanti alunni delle scuole statali e non statali pareggiate, parificate o legalmente riconosciute.

Per garantire tali adempimenti i presidi ed i direttori didattici individuano, nell'ambito delle figure già presenti nella scuola, una microstruttura che sarà incaricata di compilare e di aggiornare il Foglio Notizie Alunno e di predisporre tutti gli strumenti necessari per facilitare la rilevazione e l'elaborazione in tempi reali dei dati. Curano, inoltre, la massima circolarità delle informazioni presso gli organi collegiali della scuola perchè la lettura aggiornata e tempestiva della realtà scolastica, in relazione ai fenomeni di dispersione, sia funzionale alla progettazione e alla organizzazione di iniziative mirate nell'ambito delle attività educativo-didattiche.

## 2. SCUOLA MATERNA *Preiscrizioni*

2.1 - Le domande di preiscrizione alle scuole materne statali debbono essere presentate in carta semplice al direttore didattico competente per il territorio entro il 30 gennaio da uno dei genitori o da chi esercita la potestà.

Per il direttore didattico competente per territorio si intende il direttore didattico del circolo nel cui ambito territoriale risiede il bambino.

Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di età, nonché i bambini che compiano i tre anni entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo.

Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, dal giorno successivo a quello del compimento del terzo anno di età.

Nelle domande di preiscrizione è necessario precisare se si intenda o meno limitare la frequenza dei bambini al solo turno antimeridiano. Ciò al fine di consentire la determinazione tempestiva dell'orario fin dall'inizio del funzionamento dell'attività educativa.

Qualora la famiglia presenti la domanda di preiscrizione a scuola diversa da quella del territorio di residenza, il direttore didattico che ha ricevuto la domanda è tenuto a darne comunicazione al direttore didattico competente per territorio, avendo cura altresì di segnalargli l'avvenuta iscrizione. Tale adempimento, limitatamente alle iscrizioni, spetta anche ai responsabili delle scuole materne non statali, anche quando le medesime siano ubicate nello stesso circolo di residenza del bambino. Queste ultime informazioni consentono al direttore didattico competente per territorio di disporre di una anagrafe del proprio territorio la più completa possibile, anche ai fini del raccordo con la scuola elementare, di cui al successivo punto 2.3.

### *Iscrizioni*

2.2 - Entro il 3 luglio debbono essere confermate le richieste di preiscrizione con la presentazione delle domande di iscrizione in carta semplice da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà e nei tre giorni successivi sono definiti gli adempimenti relativi alla compilazione e pubblicazione degli elenchi.

Nelle scuole istituite successivamente alla predetta data del 3 luglio, le operazioni di iscrizione si effettuano entro i dieci giorni successivi alla data di comunicazione della istituzione delle scuole e sezioni medesime.

### *Rapporti con le famiglie e raccordi con la scuola elementare e gli enti locali*

2.3 - Allo scopo di favorire l'assiduità e la continuità della frequenza dei bambini per tutto il triennio, si richiama l'attenzione sulla necessità che gli operatori scolastici, avvalendosi di tutti i mezzi previsti e possibili (colloqui individuali, riunioni di sezione, consigli di intersezione e di circolo ...) instaurino con le famiglie un clima di dialogo ed un rapporto di collaborazione idoneo, tra l'altro, a rimuovere le eventuali difficoltà che si frappongono ad una frequenza dei bambini qualitativamente e quantitativamente proficua.

Ai fini, altresì, di una attenta analisi dei tassi di iscrizione alla scuola materna, ivi incluse le istituzioni non statali, che consenta di verificare le dimensioni quantitative delle domande di iscrizione non ancora soddisfatte e di impostare, quindi, gli interventi idonei alla sempre più ampia generalizzazione della scuola materna ed alla individuazione delle opportune forme di raccordo con la scuola elementare, si segnala la necessità di richiedere agli enti locali l'invio, con cadenza annuale, alle competenti direzioni didattiche, dell'anagrafe dei residenti, in età compresa tra i tre e i cinque anni.

### 3. SCUOLA ELEMENTARE *Preiscrizioni*

3.1 - Entro il 30 gennaio debbono essere presentate al direttore didattico competente per territorio, secondo quanto precisato nel punto 2.1, da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà le domande di preiscrizione in carta semplice alle seguente classi:

- a) alle prime classi, per i bambini che abbiano compiuto i sei anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre;
- b) alle classi successive alla prima, per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità che intendano frequentare scuole elementari statali.

Qualora la famiglia presenti la domanda di preiscrizione a scuola diversa da quella del territorio di residenza, il direttore didattico che ha ricevuto la domanda è tenuto a dare comunicazione al direttore didattico competente per territorio della domanda di preiscrizione ricevuta nonché, successivamente, dell'avvenuta iscrizione formale dell'alunno.

La domanda di preiscrizione può essere presentata ad una sola scuola elementare.

3.2 - I termini e le modalità relativi alla preiscrizione possono non applicarsi alle scuole elementari parificate. Tuttavia, i genitori o chi esercita la potestà, i quali intendano far frequentare all'alunno scuole parificate, sono tenuti a rilasciare entro il termine del 30 gennaio una dichiarazione scritta in tal senso al direttore didattico competente per territorio.

3.3 - Le preiscrizioni presso le scuole diverse da quelle di appartenenza possono essere accettate compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive della scuola e sempre che non comportino aumento di classi.

#### *Iscrizioni alla prima classe*

3.4 - Entro il 3 luglio deve essere confermata la richiesta di preiscrizione con la presentazione della domanda di iscrizione, in carta semplice, alla scuola elementare statale presso cui era stata avanzata la suddetta richiesta di preiscrizione.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato, per gli alunni di cui alla lettera b) del summenzionato punto 3.1, il relativo attestato di idoneità conseguito.

3.5 - Il termine suddetto può non applicarsi alle iscrizioni nelle scuole elementari parificate. Tuttavia, i responsabili di dette scuole sono tenuti a comunicare i dati delle iscrizioni alla prima classe ai direttori didattici nel cui territorio di competenza risiedono gli alunni iscritti. Ciò in analogia all'obbligo previsto per i direttori didattici che abbiano accettato le preiscrizioni e le iscrizioni di bambini appartenenti, per la residenza, a diverso circolo didattico (cfr., al riguardo, il II capov. del punto 3.1). Tale obbligo sussiste ovviamente anche quando le scuole elementari parificate siano ubicate nel territorio dello stesso circolo di residenza dell'alunno.

Al direttore didattico del circolo nel cui territorio le scuole elementari parificate sono ubicate, sono comunque trasmessi gli elenchi completi degli alunni iscritti alla prima classe.

3.6 - All'atto dell'iscrizione deve essere compilato per ogni alunno il Foglio Notizie Alunno introdotto con la presente circolare.

3.7 - Al termine delle conferme delle domande di iscrizione i direttori didattici possono così verificare, attraverso un confronto tra la leva demografica fornita dall'ente locale e le iscrizioni formalizzate presso la propria scuola, presso altri circoli didattici e presso scuole elementari parificate, l'avvenuto ingresso degli alunni obbligati residenti nel territorio di competenza.

I casi di non assolvimento dell'obbligo scolastico devono essere tempestivamente segnalati alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico.

#### *Iscrizioni alle classi successive alla prima*

3.8 - L'iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d'ufficio per gli alunni che ne abbiano titolo a seguito di scrutinio finale nonché per quelli che abbiano riportato un risultato negativo in sede di valutazione finale o di esame conclusivo del ciclo elementare.

Per le classi successive alla prima i responsabili delle scuole parificate, trasmettono al direttore didattico del circolo nel cui territorio le scuole stesse sono ubicate le variazioni intervenute sia in ingresso che in uscita.

#### *Trasferimenti*

3.9 - Le procedure indicate si applicano a tutti i trasferimenti da una scuola ad un'altra, sia che riguardino la frequenza, che la domanda di preiscrizione già presentata o l'avvenuta conferma di iscrizione.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va presentata al direttore didattico della scuola frequentata o presso la quale è stata presentata la domanda di preiscrizione o la conferma della iscrizione, il quale rilascia alla famiglia il nulla osta al trasferimento e la scheda di valutazione e trasmette, previa richiesta della nuova scuola di destinazione, il Foglio Notizie Alunno e la restante documentazione.

Il direttore didattico della scuola di destinazione dà al direttore della scuola di provenienza comunicazione della avvenuta formale iscrizione dell'alunno e deve, come già detto, avanzare richiesta della documentazione relativa all'alunno trasferito.

Al fine di un reale controllo dei movimenti degli alunni si richiama l'attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza, quale condizione indispensabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del direttore didattico della scuola presso cui la

famiglia intende trasferire l'alunno.

Queste procedure si applicano a tutti i trasferimenti: tra scuole elementari statali, tra queste ultime e quelle parificate e viceversa e tra quelle parificate.

Il direttore didattico o il responsabile della scuola parificata che a seguito del rilascio del nulla osta o della scheda di valutazione non abbia ricevuto in tempi brevi e al massimo entro un mese richiesta da parte della nuova scuola prescelta della restante documentazione, è tenuto ad attuare gli opportuni immediati interventi con le autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico a cominciare dagli enti locali e dalla stessa scuola alla quale era stato chiesto il trasferimento.

Al fine di facilitare i controlli, il direttore didattico o il responsabile della suddetta scuola non statale, svolge attiva opera di sensibilizzazione presso i familiari affinché gli stessi rendano nota, in sede di richiesta del nulla osta e della scheda di valutazione, la scuola alla quale intendono trasferire i loro figli, con l'indicazione del comune, qualora sia diverso da quello ove ha sede la scuola frequentata.

Se sia stata verificata la mancata effettuazione dell'iscrizione ad altra scuola dell'allievo interessato al trasferimento, il direttore didattico o il responsabile della scuola parificata che ha rilasciato il nulla osta inoltra comunicazione alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico, al fine di concordare le iniziative del caso.

### *Iscrizione familiare o privata*

3.10 - Resta confermata la facoltà di provvedere direttamente alla istruzione dei bambini obbligati. Tale facoltà deve essere esercitata entro il periodo delle preiscrizioni, in applicazione dell'art. 411 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e art. 174 R.D. 5.2.1928 n. 577.

Si precisa, in proposito, che i genitori o chi esercita la patria potestà sono tenuti ogni anno e fino al sostenimento degli esami di idoneità o degli esami conclusivi del ciclo elementare a comunicare al direttore didattico competente per territorio e le modalità che intendono seguire ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

In caso di trasferimento di residenza i familiari sono tenuti a darne motivata e documentata comunicazione al direttore didattico presso cui hanno rilasciato la dichiarazione di provvedere direttamente all'istruzione del figlio, indicando la nuova residenza.

I familiari, nel caso in cui intendano continuare ad avvalersi di tale facoltà, devono rinnovare la dichiarazione in tal senso al direttore didattico del nuovo circolo competente per territorio di residenza, che ne dà comunicazione al direttore didattico del circolo di provenienza.

### *Rapporti con gli enti locali*

3.11 - Si richiama la necessità che i Provveditori agli Studi promuovano tutte le opportune iniziative perchè gli enti locali forniscano in tempo utile ad ogni direttore didattico l'elenco degli alunni seienni residenti nel territorio di competenza della scuola, con le generalità complete dei genitori o di chi esercita la podestà.

Per un controllo più ampio e funzionale tra la leva demografica e alunni iscritti, a seconda dei contesti e delle dimensioni territoriali dei vari comuni, i Provveditori agli Studi promuovono accordi per l'attivazione di un controllo incrociato tra anagrafi scolastiche e anagrafe comunale degli alunni obbligati.

## *Raccordo con la scuola media*

3.12 - In tema di orientamento, si richiama la particolare attenzione dei direttori didattici sulla necessità di stringere in tempo utile intese con i presidi delle scuole medie, al fine anche di far conoscere alle famiglie le opportunità offerte dalla eventuale istituzione del tempo prolungato.

### 4. SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO *Preiscrizioni*

4.1 - Entro il 30 gennaio debbono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la potestà le domande di preiscrizione in carta semplice alle seguenti classi:

- a) alla prime classi di scuola media statale sia per gli alunni che frequentano la classe quinta elementare statale, sia per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere l'esame conclusivo del ciclo elementare;
- b) alle classi successive alla prima, per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità e che intendano frequentare scuole medie statali.

Le domande di preiscrizione degli alunni di cui al punto a) sono presentate al direttore didattico della scuola elementare frequentata dall'alunno o presso la quale saranno sostenuti gli esami idoneità. Questi trasmette immediatamente le domande ai presidi delle scuole medie prescelte.

4.2 - Il termine di scadenza relativo alla presentazione delle domande di preiscrizione può non applicarsi alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Tuttavia, i genitori o chi esercita la potestà, interessati ad iscrivere l'alunno a scuola media pareggiata o legalmente riconosciuta, sono tenuti, entro il termine del 30 gennaio, a dichiarare per iscritto la loro intenzione al direttore didattico della scuola frequentata dall'alunno: se l'alunno frequenta una scuola elementare parificata al direttore didattico del circolo nel cui territorio di competenza detta scuola è ubicata.

4.3 - Qualora l'alunno frequenti la quinta classe elementare di una scuola parificata la domanda di preiscrizione alla prima classe di scuola media statale deve pervenire al direttore didattico del circolo nel cui territorio la scuola elementare è ubicata affinché la trasmetta al preside della scuola media prescelta.

4.4 - Il preside della scuola media che riceve la domanda di preiscrizione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10 del R.D. n. 653/1925 e successive integrazioni e modificazioni, ferma restando la priorità a dare agli alunni residenti in zona, in caso di eccedenza delle domande di preiscrizione in rapporto alla disponibilità delle strutture ricettive della scuola, prende opportuni contatti con i presidi delle scuole competenti per zone territoriale, al fine di rendere possibile l'accoglimento delle domande eccedenti.

Sui criteri da osservare in presenza di casi di eccedenza di domande di preiscrizione, si fa rinvio a quanto precisato, al riguardo, al successivo paragrafo 5.

4.5 - La domanda di preiscrizione deve essere presentata ad una sola scuola media e deve contenere, per chi desidera frequentare classi a tempo prolungato, esplicita richiesta in tal senso. Tale opzione va comunque espressa ogni anno, sempre entro il 30 gennaio e, una volta manifestata, non può essere revocata, costituendo un elemento determinante per la previsione dell'organico di diritto del personale

docente.

Si rammenta che le famiglie devono essere opportunamente edotte che la richiesta del tempo prolungato non costituisce di per sé un diritto a tale servizio, rimanendo l'Amministrazione vincolata sia dai limiti della spesa pubblica sia delle vigenti disposizioni sul numero degli alunni necessario per costituire una classe.

### *Iscrizioni*

4.6 - Entro il 3 luglio deve essere confermata la richiesta di preiscrizione con la presentazione della domanda di iscrizione in carta semplice alla scuola media statale presso cui era stata avanzata la suddetta richiesta di preiscrizione, sempre per il tramite del direttore didattico che aveva inoltrato la domanda di preiscrizione medesima.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l'attestato del giudizio conclusivo del ciclo elementare, integrato, per i candidati privatisti di cui alla lettera b) del punto 4.1, dall'attestato di idoneità conseguito.

Qualora l'attestato del giudizio conclusivo del ciclo elementare non possa essere rilasciato in tempo utile, deve essere allegato un certificato provvisoriamente sostitutivo, da rilasciarsi in un unico esemplare.

Alla domanda d'iscrizione il direttore didattico della scuola elementare di provenienza allega, altresì, il Foglio Notizie Alunno, dopo averlo debitamente compilato. (*cpv. sostituito con circ. Min. P. I. del 27.1.92*).

4.7 - Il suddetto termine del 3 luglio può non applicarsi alle iscrizioni nelle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.

Tuttavia, i responsabili di dette scuole, sono tenuti a comunicare i dati delle iscrizioni di tutti gli alunni alle prime classi di scuola media al direttore didattico nel cui circolo o nel cui territorio di competenza gli alunni abbiano frequentato la quinta classe elementare. Ciò, al fine di consentire al direttore didattico di disporre di notizie certe sul passaggio di tutti gli alunni dalla classe quinta elementare, frequentata sia in scuole statali che parificate, alla prima classe di scuola media.

4.8 - L'iscrizione alle seconde e terze classi è disposta d'ufficio per gli alunni che ne abbiano titolo a seguito di scrutinio finale nonché per quelli che abbiano riportato un risultato negativo in sede di valutazione finale o di esame di licenza media. In tale operazione resta salva, per gli alunni che abbiano frequentato classi a tempo prolungato nella scuola media statale, la possibilità di manifestare espressa preferenza per le classi a tempo normale entro il 30 gennaio e per gli alunni che abbiano frequentato classi a tempo normale, sempre nella scuola statale, di manifestare espressa preferenza, entro lo stesso termine, per le classi a tempo prolungato.

4.9 - Resta confermato che le scuole di istruzione secondaria di primo grado istituite presso i convitti nazionali sono scuole interne create essenzialmente a favore degli alunni convittori e semiconvittori e che, pertanto, solo qualora gli alunni interni non raggiungano il numero previsto dalle disposizioni vigenti per ciascuna classe, dopo l'iscrizione dei convittori e dei semiconvittori, si può procedere alle iscrizioni di alunni esterni, fino a raggiungere tale numero.

### *Trasferimenti*

4.10 - Per gli alunni di scuola elementare che si iscrivono alla prima media, qualora sia previsto il trasferimento di residenza in altro comune prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, le richieste di preiscrizione vanno indirizzate al preside della scuola media prescelta nella nuova sede di residenza indicata dalla famiglia, per il tramite del direttore didattico secondo le procedure di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3.

L'avvenuto trasferimento della residenza va debitamente documentato all'atto dell'iscrizione e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni, comunicato al direttore didattico che ha già trasmesso la domanda di preiscrizione e la relativa conferma.

4.11 - In relazione ai casi di trasferimento degli alunni di quinta elementare debitamente motivati e documentati, intervenuti dopo il 30 gennaio ed entro il 3 luglio, il direttore didattico della scuola presso cui si è trasferito l'alunno provvede a notificare la conferma della preiscrizione entro il 3 luglio, trasmettendo al preside della scuola media già prescelta la domanda di iscrizione dello stesso alunno.

4.12 - Qualora, per effetto del trasferimento, i familiari non confermino la predetta preiscrizione, il direttore didattico della scuola presso la quale l'alunno si è trasferito, sulla base degli atti trasmessi al direttore didattico di provenienza, invia al preside della scuola media successivamente prescelta, la domanda motivata di preiscrizione, avendo cura di segnalare contestualmente al preside della scuola media che aveva ricevuto la prima preiscrizione che la stessa non deve più ritenersi, per detta scuola, produttiva di effetti.

Il direttore didattico della scuola di provenienza deve essere informato dell'avvenuta iscrizione formale dell'alunno.

4.13 - Per i trasferimenti intervenuti dopo il 3 luglio, debitamente motivati e documentati, ossia a iscrizione ormai avvenuta, lo scambio di documenti e informazioni riguarderà i presidi interessati.

Le scuole statali o il responsabile delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute osservano le disposizioni di cui all'O.M. 30.1.1984 (*n.d.r. relativa a scrutini ed esami nelle scuole non statali*), con specifico riferimento all'obbligo della frequenza, nel caso di superamento, presso queste ultime degli esami di idoneità.

4.14 - Circa le domande di trasferimento, debitamente motivate e documentate, prodotte in corso che riguardino alunni già frequentanti la scuola, il preside di scuola media statale o il responsabile della scuola pareggiata o legalmente riconosciuta, al momento del rilascio del nulla osta e della scheda di valutazione, accerta quale sia la scuola prescelta dalla famiglia, acquisendo, da questa, formale dichiarazione.

Qualora il preside della scuola di provenienza non riceva in tempi brevi e, al massimo, entro un mese, dal preside della scuola prescelta richiesta della restante documentazione, così come previsto dall'art. 4 del R.D. n. 653/1925, e del Foglio Notizie Alunno, è tenuto ad attivare, per una compiuta conoscenza dell'iter scolastico dell'alunno, opportuni immediati interventi presso le autorità e i soggetti istituzionalmente interessati.

#### *Tempo prolungato e orientamento*

4.15 - L'informazione alle famiglie relativa alle modalità organizzativa e alle opportunità formative del tempo prolungato, deve essere garantita nelle classi di scuola elementare (cfr. punto 3.12) e

continuerà ad essere approfondita, anche al fine di consentire alle famiglie stesse di operare le proprie scelte annuali, come previsto ai punti 4.5 e 4.8.

Per gli alunni che frequentano le terze classi, il consiglio orientativo deve essere basato sugli elementi acquisiti in concreto sin dagli anni precedenti e deve, comunque, essere espresso in tempo utile per consentire le preiscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

#### *Raccordi con la scuola elementare e controllo del fenomeno della dispersione scolastica*

4.16 - Per agevolare la individuazione dei casi di evasione nel passaggio dalla quinta classe di scuola elementare alla prima classe di scuola media e realizzare interventi idonei presso i responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori, i presidi delle scuole medie statali e i responsabili delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, sono tenuti a controllare entro la prima settimana dall'inizio dell'anno scolastico l'effettiva frequenza di tutti gli alunni iscritti. Nel caso di inadempienze prendono contatti con le famiglie interessate, anche per il tramite delle scuole elementari di provenienza e, se occorre, dei servizi sociali che hanno collaborato con queste ultime, per predisporre interventi idonei a rimuovere eventuali cause o ostacoli che impediscano la effettiva frequenza scolastica degli alunni obbligati.

4.17 - Alla fine di ogni anno scolastico, sulla base dei dati registrati sul Foglio Notizie Alunno, devono essere fatte opportune elaborazioni allo scopo di controllare l'andamento complessivo dell'istituto per quel che attiene al fenomeno della dispersione scolastica degli alunni in relazione ad ognuna delle variabili indicate nel "curriculum scolastico" (ritardi rispetto all'età, ripetenze, interruzioni di frequenza, iscrizioni particolari, bocciature).

Tali elaborazioni formano oggetto di adeguata attenzione e riflessione da parte degli organi collegiali nella fase di programmazione educativa e didattica all'inizio dell'anno scolastico.

### 5. SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA DI 2° GRADO

*[omessi paragrafi da 5.1 a 5.19] Assegnazione eventuale degli alunni ad altri istituti. Modalità e criteri*

5.20 - Nelle città in cui esistano più istituti dello stesso tipo gli Uffici scolastici provinciali promuovono, ove lo ritengano necessario, gli adempimenti di cui all'art. 10 del R.D. n. 653/1925.

Nei casi di eccedenza di domande di preiscrizioni i presidi promuovono riunioni dei consigli di istituto per la tempestiva adozione dei criteri di priorità nell'accoglimento delle domande.

A tale proposito, nel ribadire che detti criteri debbono essere ispirati all'esigenza di evitare che le preiscrizioni avvengano sulla base di elementi occasionali o contingenti (quale quello della priorità temporale) si fa presente che, l'accoglimento delle domande, deve tenersi conto della vicinanza alla scuola della residenza degli aspiranti, oltre che della situazione dei locali e delle attrezzature tecniche e didattiche, delle norme che disciplinano la costituzione delle classi, della presenza dei fratelli nello stesso istituto, della vicinanza del posto di lavoro di uno dei genitori e così via.

nel caso in cui i consigli di istituto non adottino le deliberazioni suddette, ovvero nell'ipotesi di impossibile applicazione dei criteri deliberati, si fa ricorso al disposto dell'art. 6 del R.D. n. 653/1925, come modificato dal R.D. del 9/4/1931, n. 1425 (graduatoria degli iscritti secondo particolari status) ... *[omessi paragrafi da 5.21 a 5.27]*.

## 6. ALUNNI PROVENIENTI DALL'ESTERO E DA SCUOLE STRANIERE FUNZIONANTI IN ITALIA

6.1 - L'ammissione alla scuola dell'obbligo degli alunni stranieri - in particolare di quelli extracomunitari - è disciplinata dalle disposizioni di cui al punto IV della C.M. del 26/7/1990 n. 205.

6.2 - In attuazione della direttiva C.E.E. del 25/7/1977, n. 77/486, gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità Europea ai sensi dell'art. 1, comma I, del D.P.R. del 10/9/82, n. 722, sono iscritti alla classe della scuola dell'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

6.3 - Nei confronti degli alunni italiani o stranieri provenienti da scuole ed istituti secondari italiani all'estero si applicano i commi I e II dell'art. 14 del R.D. 4.5.1925, n. 653; nei confronti degli alunni italiani provenienti da scuole ed istituti secondari stranieri all'estero si applicano i commi III e IV della succitata disposizione.

6.4 - Ferma restando le norme previste in materia di accordi bilaterali con Paesi stranieri, le suddette disposizioni si applicano anche nei confronti degli alunni stranieri che siano in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere funzionanti in Italia.

6.5 - I cittadini italiani in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere funzionanti in Italia possono chiedere l'iscrizione a classi di scuole italiane purchè in possesso anche di un titolo di studio italiano di licenza elementare o di licenza media per l'iscrizione alle classi iniziali o purchè abbiano superato l'esame di idoneità all'iscrizione alle classi intermedie.

6.6 - Gli alunni stranieri devono essere in possesso del permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio o di lavoro.

## 7. ISTRUZIONI TRANSITORIE SULL'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI ALUNNI CITTADINI STRANIERI

*[paragrafo sostituito con circ. Min. 5 del 12.1.94]*

7.1 In relazione a particolari realtà connesse al fenomeno dell'immigrazione di massa da Paesi non comunitari e comunque talmente gravi, oltre che universalmente noti, da costringere i cittadini a lasciare il proprio Paese senza poter entrare in possesso della documentazione necessaria per poter accedere alle nuove scuole, si fa presente quanto segue.

7.2 I capi di istituto procedono - previa deliberazione del consiglio di classe - all'iscrizione con riserva degli alunni stranieri interessati e chiedono al genitore o a chi esercita la potestà sul minore ovvero all'alunno stesso, se maggiorenne, una dichiarazione attestante la classe ed il tipo di istituto frequentato nel Paese di provenienza.

7.3 I capi di istituto prendono successivamente contatti con le competenti autorità consolari e

diplomatiche per le conferme o le informazioni del caso.

7.4 - Considerata, inoltre, la necessità di salvaguardare il diritto all'istruzione dei minori stranieri non in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno nel nostro territorio, in base alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20.11.1989), ratificata dall'Italia con legge 27.5.1991, n. 176, i capi di istituto delle scuole di ogni ordine e grado dispongono, con le modalità di cui al comma 2 del presente paragrafo, l'iscrizione con riserva degli anzidetti minori stessi in attesa della regolarizzazione della loro posizione. L'iscrizione scolastica con riserva degli anzidetti minori stranieri non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, nè per il minore nè per i genitori.

## 8. ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

8.1 - L'inserimento e, successivamente, l'integrazione e il recupero degli alunni portatori di handicap sono l'espressione più eloquente del livello qualitativo delle risorse della scuola e rappresentano la realizzazione del diritto allo studio mediante le necessarie sinergie tra Stato, Regione, Enti Locali, UU.SS.LL.

Al fine di migliorare il livello di integrazione, è fondamentale il rapporto della scuola sia con le famiglie degli stessi alunni portatori di handicap, sia con quelle dei loro compagni, talora portate ad atteggiamenti di rifiuto o di intolleranza nell'accettare l'altrui diversità.

8.2 - Le modalità e i termini previsti nella presente circolare in tema di preiscrizione ed iscrizione devono ovviamente intendersi estesi agli alunni portatori di handicap, mentre per i criteri operativi da osservare ai fini dell'ammissione degli alunni in parola alla frequenza non può che farsi rinvio alle numerose particolari istruzioni impartite separatamente dal Ministero.

*[omessi due capoversi riguardanti scuola secondaria di 2° grado]*

## 9. RINVIO

9.1 - Per quanto concerne le ammissioni alle Accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, nonché ai Conservatori di musica e alle scuole medie annesse ai conservatori medesimi si fa rinvio all'O.M. del 28/3/85 e successive modificazioni ed integrazioni (O.M. del 18/6/1986, prot. 16200).

Per quanto riguarda gli alunni di quinta elementare che intendano frequentare i conservatori di musica, deve in ogni caso essere presentata domanda di preiscrizione ad una scuola media secondo la procedura prevista dalla presente circolare.

## 10. DISPOSIZIONI ABROGATE

10.1 - La presente circolare sostituisce, nella materia trattata, la circolare ministeriale del 20 dicembre 1986, n. 364 che deve conseguentemente considerarsi abrogata con tutte le altre disposizioni in contrasto con quanto qui stabilito.

## Tribunale per i Minorenni di Napoli

Prot. n. 1278 Napoli, 24 settembre 1993

OGGETTO: Disposizioni

Ai Sindaci  
Ai Servizi Sociali  
Ai responsabili delle scuole elementari e medie di I e II grado dei Comuni delle province  
di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento  
e.p.c. Ai Provveditori agli studi di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento

### IL PRESIDENTE

Avendo rilevato che, in generale, i Servizi Sociali territoriali e i Direttori e Presidi di scuole elementari e medie segnalano discontinuamente e con ritardo fatti di evasione scolastica, totale o parziale ed episodi di irregolarità nella condotta da parte di minori, attuando a volte, di loro iniziativa, interventi che in molti casi si rivelano sterili e non rientranti nelle loro competenze istituzionali, richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla normativa che disciplina la competenza dei Tribunali per i Minorenni e sui compiti propri dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Il R.D.L. 20/7/1934 n.1404 e successive modificazioni, il D.P.R. 22/9/1988 n. 448, il D.LEG. 28/7/1989 n. 272, le disposizioni di cui agli artt. 330, 333, 336 del C.C. e la legge 4/5/1983 n. 184, contengono alcuni dei fondamentali precetti idonei a delineare l'ambito di operatività degli organi giudiziari e dei Tribunali per i Minorenni in particolare.

Per rendere effettivi e pregnanti gli interventi, anche di ufficio, della autorità Giudiziaria Minorile è essenziale la collaborazione di tutti gli uffici; ed i pubblici dipendenti che, venendo a conoscenza, nell'ambito dell'attività istituzionali, di fatti di possibile abbandono, di maltrattamenti (fisici o psicologici), di disgregazione familiare, di violenza (attuata o subita) o di irregolarità di comportamento, di evasione scolastica o di sfruttamento del lavoro, concernenti minori degli anni 18, hanno il dovere - giuridico, morale e sociale, salvi i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 403 C.C. - di portarli a conoscenza del Tribunale e della procura per i Minorenni territorialmente competenti, unici Uffici in grado di valutare, nell'ottica della tutela dei minori, quali interventi disporre e coordinare al fine di evitare loro gravi e a volte irreparabili pregiudizi.

La gestione settoriale o parziale dei problemi minorili porta quasi sempre come conseguenza la sottovalutazione dei fatti e l'impossibilità, a distanza di tempo, di affrontare le difficoltà del minore con serie possibilità di superamento.

D'altro canto, indipendentemente dal sistema legislativo che definisce l'ambito delle competenze delle Autorità Giudiziarie Minorili, lo stesso Codice Penale, all'art. 593, prevede e sanziona l'obbligo per chiunque di dare immediato avviso all'Autorità (Servizi Sociali territoriali, Sindaci, Autorità Giudiziaria Minorile o organi di Polizia) dello stato di abbandono di un minore degli anni 10 o di persona comunque in pericolo - laddove per abbandono deve intendersi qualsiasi situazione di mancanza di assistenza, morale e/o materiale, del minore e per pericolo qualsiasi situazione in grado

di creare possibilità concreta di pregiudizio, fisico o psichico -; all'art. 716 prevede e sanziona l'obbligo di segnalare immediatamente all'Autorità la fuga di un minore da parte di chi ne ha la custodia o la vigilanza, per legge o in forza di provvedimento (amministrativo o giurisdizionale) e all'art. 731 prevede e sanziona l'evasione dall'obbligo scolastico, sottolineando la rilevante gravità di comportamenti omissivi in relazione alla necessità di portare a conoscenza anche dell'Autorità Giudiziaria Minorile - oltre che degli organi di assistenza, di Polizia e dell'Autorità giudiziaria ordinaria - tempestivamente, situazioni c.d. "a rischio" in cui versino i minorenni, per non dire di tutte le fattispecie di maltrattamenti, sottrazione e abusi in danno di minori e di violazione delle disposizioni del Giudice Civile concernenti il loro affidamento (artt. 570, 571, 572, 573, 574 e 388).

Spesso proprio nella scuola molti di tali fatti emergono o si rivelano attraverso il comportamento o gli scritti o le confidenze dei minori o dei loro genitori e parenti e troppo spesso, per non dire quasi sempre, non vengono rappresentati all'Autorità Giudiziaria, ordinaria e minorile, anche in presenza di vere e proprie ipotesi di reato, in palese violazione dell'obbligo di denuncia previsto per i Pubblici Ufficiali e per gli incaricati di un pubblico servizio dall'art. 331 del codice di procedura penale. Anche la tardiva segnalazione delle evasioni, totali o parziali, dall'obbligo scolastico vanifica gli interventi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, rendendoli tardivi o addirittura impossibili e controproducenti.

Ciò posto, invito le SS.LL. ad attuare e promuovere una più incisiva e costante collaborazione con questo Tribunale sia attraverso disposizioni al personale dipendente sia mediante uno stabile collegamento tra loro e con questo tribunale e, in particolare, chiedo che:

1. entro 10 giorni dalla notifica della presente nota i Direttori ed i Presidi di scuole elementari e medie di I grado comunichino, formalmente e per iscritto, dettagliati elenchi dei minori, soggetti all'obbligo scolastico, che risultino evasori, ai Servizi Sociali e ai Sindaci dei Comuni di residenza dei minori stessi;
2. entro i successivi 10 giorni i Servizi Sociali e i sindaci interessati controllino l'effettività delle evasioni segnalate e comunichino formalmente, a questo Tribunale, mediante apposite relazioni, i casi realmente riscontrati e le situazioni familiari dei minori interessati, denunciando contestualmente i fatti alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale territorialmente competente per il reato di cui all'art. 731 C.P.;
3. nel corso dell'anno scolastico Direttori e Presidi comunichino, entro e non oltre le 48 ore, con il mezzo più celere (fonogramma o telefax) ai servizi Sociali e ai Sindaci dei Comuni di residenza i casi di minori assentatisi ingiustificatamente per o per oltre dieci giorni o che, nell'arco di un mese, siano risultati assenti, anche discontinuamente, senza giustificazione sanitaria, per un periodo complessivo superiore a dieci giorni;
4. entro 5 giorni dalle segnalazioni i Servizi Sociali o i Sindaci interessati comunichino a questo Tribunale, con apposite relazioni, i motivi delle assenze e le situazioni familiari dei minori nonché eventuali doverosi interventi assistenziali attuati per consentire ai minori, impediti o impossibilitati alla frequenza, di prendere parte alle lezioni;
5. i Direttori e i Presidi di scuole e istituti frequentati da minori degli anni 18 segnalino a questo Tribunale tutti gli episodi di violenza o i comportamenti irregolari valutati disciplinarmente posti in essere da minori loro affidati durante la permanenza negli edifici scolastici nonché fatti o episodi di grave malessere o situazioni familiari a rischio nonché sintomi di totale disinteresse o assenza dei genitori emersi nel corso dell'anno scolastico.

I servizi Sociali e i Sindaci dei Comuni in indirizzo cureranno le notifiche di copie delle presenti disposizioni ai Direttori di tutte le scuole elementari ed ai Presidi di tutte le scuole medie di I e II

grado operanti nel territorio, facendo pervenire le relative relate entro e non oltre il 30/10/1993.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI**  
Dott. Antonio De Mennato

## Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.L.vo 16.4.1994, n. 297)

### Titolo II - Capo I (Obbligo Scolastico)

**art 109 (Istruzione obbligatoria)** - In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

La scuola elementare ha la durata di cinque anni.

La scuola media ha la durata di anni 3.

**art 110 (Soggetti all'obbligo scolastico)** - Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.

Alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all'articolo 313.

**art 111 (Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico)** - All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente Testo Unico.

I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendono provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

**art 112 (Adempimento dell'obbligo scolastico)** - Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al conseguimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

**art 113 (Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico)** - Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

**art 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico)** - Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per

la durata di un mese.

Trascorso il mese dall'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.

Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4 della legge 8 marzo 1989 n. 101 (*n.d.r.: assenze per motivi di culto, nella giornata di sabato, degli alunni avventisti ed ebrei*).

## Titolo VII - Capo V (Norme sul diritto allo studio)

**art 327 (Interventi)** - Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati...

## Circolare del Provveditorato agli Studi di Napoli

Circ. n.63

Napoli 31 gennaio 1995

AI DIRETTORI DIDATTICI ED  
AI PRESIDI DELLA SCUOLA MEDIA DI I GRADO  
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

AI PRESIDENTI DEI DISTRETTI SCOLASTICI  
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
NAPOLI

**OGGETTO:** *Procedure interistituzionali per il controllo della frequenza scolastica, la segnalazione degli alunni inadempienti ed il monitoraggio relativo*

### **I - INTESE REALIZZATE, OSSERVATORI DI AREA**

Nell'ambito degli interventi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica il Provveditorato agli Studi di Napoli intende proporre una serie di nuovi strumenti e procedure di lavoro da attuare nell'intero territorio provinciale. Tali procedure recepiscono le indicazioni e tengono conto delle disposizioni di diversi oggetti istituzionali, quali il Tribunale per i minori, la Sezione Famiglia della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale, il Comune di Napoli Assessorato all'Educazione e delle intese stabilitesi tra tali soggetti.

In particolare l'Osservatorio sulla Dispersione Scolastica, costituito dall'Assessorato all'Educazione del Comune di Napoli, - in accordo con questo Provveditorato - ha individuato le procedure per fornire alle scuole le leve scolastiche, le strutture e gli strumenti per monitorare il fenomeno, ha dato disposizioni ai servizi sociali per la gestione integrata della documentazione riguardante l'inadempienza scolastica, ha stabilito accordi per l'impiego dei Vigili Urbani negli accertamenti del domicilio.

Nell'ambito della suddetta intesa con il Comune di Napoli è stata elaborata anche una modulistica - che viene fornita come allegato alla presente circolare - per le diverse comunicazioni ed adempimenti relativi all'obbligo scolastico. Il modello ODS/4, riguardante le comunicazioni delle istituzioni scolastiche ai Sindaci e ai Servizi Sociali, viene adottato dal Provveditorato agli Studi di Napoli per tutte le scuole della Provincia. Gli altri modelli allegati, riguardanti adempimenti di competenza comunale, hanno validità operativa nel Comune di Napoli, mentre hanno valore indicativo per gli altri Comuni della Provincia che hanno adottato o intendono adottare modalità operative. Sarà cura degli Osservatori di Area sul fenomeno della dispersione, in via di costituzione a norma della C.M. 257, stabilire in sede locale le necessarie intese con le Autorità comunali, perchè al di là delle diversità operative o dei moduli adottati, sia data sistematica applicazione alle disposizioni in materia

di controllo sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

Per il monitoraggio sul fenomeno della dispersione, date le dimensioni della città e la complessità del fenomeno, l'Assessorato all'Educazione del Comune di Napoli si è dotato di apposita struttura presso la quale verranno centralizzati ed elaborati i dati secondo procedure indicate negli allegati. Più in generale, i già citati Osservatori di Area, e particolarmente gli operatori psicopedagogici e tecnologici in esso inseriti, hanno il compito di monitoraggio ed analisi del fenomeno nell'ambito della amministrazione scolastica, in funzione della programmazione e verifica di tutti gli interventi per la qualità della scuola ed il successo formativo indicati dalla C.M. 257/94.

## **II - ASPETTI DIDATTICO EDUCATIVI DELLA EVASIONE SCOLASTICA**

Prima di illustrare le procedure operative da mettere in atto si ricorda che opportuni interventi didattico educativi hanno funzione essenziale nel prevenire e recuperare il fenomeno della frequenza irregolare e della elusione dell'obbligo scolastico.

Il fenomeno della evasione scolastica ha subito nei tempi più recenti una evoluzione che possiamo così sintetizzare:

- riduzione fino alla quasi totale scomparsa del fenomeno dei mancati ingressi nel sistema scolastico
- forte riduzione degli abbandoni nel corso della scuola elementare
- significativa riduzione del tasso di mancate iscrizioni nel passaggio dalla scuola elementare alla scuola media
- corrispondente aumento delle frequenze irregolari o molto irregolari e quindi del fenomeno della elusione dell'obbligo in forme meno evidenti
- persistenza di alti tassi di ripetenza e di ritardo nel corso della scuola media

Questa nuova fenomenologia dimostra l'efficacia dei controlli messi in atto dalle diverse istituzioni, ma evidenzia l'insufficienza dei meri controlli e la necessità di migliorare metodi e strumenti di interventi educativo perchè la scuola sia in grado di rispondere in modo articolato ai diversi bisogni educativi dei propri allievi.

La scarsa frequenza scolastica, infatti, se rimanda in senso lato a condizioni sociali e relazionali difficili, segnala indubbiamente anche una forma di disagio scolastico, ossia la difficoltà della scuola a dare risposte adeguate ai bisogni di allievi che vivono condizioni di disagio materiale e povertà relazionale.

Il D.I. 132/94 e la C.M. 257/94, mettono a disposizione nuove risorse per un intervento ordinario volto a qualificare ed articolare l'offerta formativa in rapporto ai bisogni differenziati degli allievi. Tali risorse vengono impiegate e coordinate nel *Piano Provinciale di Intervento per la qualità della scuola ed il successo formativo* e rappresentano la modalità principale per affrontare la problematica della dispersione.

L'impiego di tali risorse - centrato sulle attività psicopedagogiche piuttosto che sulla moltiplicazione di progetti ad hoc - è coerente con la strategia adottata da tempo dal Ministero della Pubblica Istruzione, che vede la possibilità di recupero della frequenza nella riqualificazione dell'intervento complessivo della scuola e nella capacità di articolare l'offerta formativa in relazione a bisogni educativi che sono sempre specifici e particolari per ciascun allievo e non solo per quelli che vivono situazioni difficili.

Mentre il *Piano Provinciale* passa alla fase attuativa con l'entrata in servizio di alcune centinaia di operatori nelle aree di maggior disagio, va ricordato che gli insegnanti tutti hanno nei confronti del

fenomeno evasione impegni e obblighi che sono parte integrante e qualificante del proprio impegno professionale.

### **Disposizioni del Tribunale per i minorenni di Napoli prot. 1278 del 24/9/93**

*(omissis...) indipendentemente dal sistema legislativo, che definisce l'ambito delle competenze delle Autorità Giudiziarie Minorili, lo stesso Codice Penale, all'art. 593 prevede e sanziona l'obbligo per chiunque di dare immediato avviso all'autorità (Servizi sociali territoriali, Sindaci, Autorità Giudiziaria Minorile o organi di Polizia) dello stato di abbandono di un minore di anni 10 o di persona comunque in pericolo - laddove per abbandono deve intendersi qualsiasi situazione di mancanza di assistenza, morale e/o materiale, del minore e per pericolo qualsiasi situazione in grado di creare possibilità concreta di pregiudizio fisico o psichico.*

Sotto l'aspetto pedagogico occorre valutare da parte degli insegnanti di classe la condizione di benessere dell'allievo, considerando che la principale strategia di lotta all'assenteismo consiste nel creare una atmosfera di accoglienza e di considerazione della personalità dell'allievo tale che la sua permanenza a scuola si configuri come esperienza gratificante e produttiva. A tale proposito si ricorda che l'attività psicopedagogica - supportata o meno da specifiche figure professionali - riveste un ruolo essenziale nella individuazione ed accoglienza dei bisogni educativi degli allievi nonché nella elaborazione di strategie educative adeguate a dare ad essi la risposta più efficaci.

L'elaborazione di tali strategie è compito dell'intero collegio dei docenti e più in particolare del consiglio di classe e comprende anche la creazione di un adeguato contesto relazionale con il ragazzo, con le famiglie, con gli altri operatori istituzionali, come viene ricordato anche nella apposita circolare riguardante iscrizione e frequenza degli alunni nella scuola dell'obbligo:

### **CM 400 del 31/12/91**

*I capi delle istituzioni scolastiche promuovono tutte le necessarie iniziative per un'azione sistematica di informazione e orientamento rivolta alle famiglie e agli alunni, di intensificazione e valorizzazione dei rapporti tra scuola e le famiglie stesse, affinché il momento dell'iscrizione e del primo ingresso nei vari ordini di scuola non si risolva in un mero adempimento burocratico, ma diventi un momento di reale comunicazione tra operatori scolastici e utenti, in merito alle aspettative delle famiglie e alle proposte formative della scuola.*

## **III - PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE AL SINDACO E AI SERVIZI SOCIALI DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI DELL'OBBLIGO**

### *1. Riferimenti normativi*

L'articolo 731 del Codice Penale prevede e sanziona l'evasione dell'obbligo scolastico; mentre gli articoli 113 e 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica (D.L. N° 297/94) individuano quali responsabili dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'alunno, disciplinando al tempo stesso gli interventi che l'autorità scolastica ed il Sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia innanzi all'autorità giudiziaria.

**art 731 del Codice Penale.** *In osservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori.*

*Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette senza giusto*

*motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a 60.000.*

**art 114** del TU (D.L. N° 297/94) - *Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.*

*(omissis...) Ove [il responsabile dell'obbligo scolastico] non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico*

## *2. Individuazione degli inadempienti*

I capi di istituto opereranno un controllo sulla frequenza scolastica e individueranno come inadempienti gli allievi che per più di cinque giorni si siano assentati senza giustificazione valida o che abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie in un mese.

## *3. Assenze ingiustificate*

La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti a verificare che le assenze siano dovute a causa di forze maggiore e non a voluta trascuratezza nei riguardi della scuola.

In proposito si ricorda che:

- il certificato medico attestante la non presenza di malattie infettive in atto costituisce elemento necessario solo per la riammissione in classe sotto il profilo igienico sanitario
- il certificato medico costituisce giustificazione della assenza se menziona specificamente la malattia come causa di impedimento alla frequenza scolastica

## *4. Primi controlli degli insegnanti*

Gli insegnanti di classe provvedono immediatamente - comunicando tale necessità al capo di istituto - a richiamare l'alunno a scuola utilizzando tutti i mezzi di comunicazione più efficaci, dal telefono alla cartolina di richiamo.

## *5. Accertamenti anagrafici per gli alunni irreperibili*

Qualora l'alunno stesso risulti irreperibile all'indirizzo, il Capo di Istituto - modello ODS/1 - fa richiesta di accertamento anagrafico al Sindaco il quale deve provvedere tramite strutture comunali a reperire l'alunno o comunicare l'alunno o comunicare alla scuola l'avvenuto cambio di residenza.

## *6. Segnalazione al Sindaco e ai Servizi Sociali*

Verificata la natura delle assenze, messe in atto le strategie pedagogico educative per il recupero richiamate nella prima parte, qualora le stesse siano state inefficaci, si rende necessario segnalare il fatto alle autorità competenti.

### **CM 400 del 31/12/91**

*I casi di non assolvimento dell'obbligo devono essere tempestivamente segnalati alle autorità cui istituzionalmente compete di far rispettare l'obbligo scolastico.*

La segnalazione della inadempienza va effettuata **direttamente e soltanto**

- al Sindaco del Comune di residenza per l'ammonizione nei confronti dell'esercente la patria potestà
- ai Servizi Sociali per gli accertamenti necessari.

Per la comunicazione al Sindaco e ai Servizi Sociali, l'Osservatorio sulla Dispersione del Comune di Napoli ha elaborato un apposito modulo - denominato ODS/4 - che il Provveditorato agli Studi ha adottato per l'intera provincia.

Tale modulo non solo segnala l'inadempienza nell'immediato, ma anche gli interventi già attuati e la pregressa situazione scolastica dell'allievo, perchè tali elementi sono essenziali per fornire ai servizi preposti e all'autorità giudiziaria tutti gli elementi di informazione già raccolti dalla scuola.

### *7. Ammonizione del Sindaco*

A seguito della comunicazione al Sindaco:

- a - il Sindaco stesso notificherà formale ammonizione ai genitori - modello ODS/5 adottato nel comune di Napoli - i quali negli otto giorni successivi potranno giustificare l'assenza o presentare l'alunno a scuola.
- b - Contestualmente il Servizio Sociale provvederà alla visita domiciliare per un primo accertamento sulle cause della inadempienza.

### *8. Comunicazione degli esiti della visita domiciliare*

Il servizio sociale da' comunicazione degli esiti della visita domiciliare

- a. alla scuola con il rinvio del modello ODS/4 compilato per la parte di competenza. La scuola provvederà ad annotare nei propri registri le informazioni assunte ed ivi annotate.
- b. al Sindaco inviando copia conforme dello stesso modello ODS/4, unitamente alla relazione socio ambientale
- c. resta fermo - come da prassi - l'invio della medesima documentazione al Tribunale per i minori

### *9. Denuncia alla autorità giudiziaria*

Il Sindaco acquisita la documentazione dei Servizi Sociali inoltra alla autorità giudiziaria regolare denuncia (modello ODS/6) ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, accludendovi:

- copia dell'atto di ammonizione
- copia del Modello ODS/4
- copia della relazione socio-ambientale

La denuncia all'autorità giudiziaria è **compito esclusivo del sindaco**; ne va quindi evitato l'inoltro diretto da parte delle scuole.

I modelli ODS/1, ODS/5, ODS/6, adottati dal Comune di Napoli, sono forniti in appendice e potranno essere utilizzati, con le opportune modifiche, anche da altri comuni della provincia che non abbiano già adottate da analoghe procedure.

## **IV - MONITORAGGIO**

La scheda ODS/4 costituisce il riferimento unico e la sintesi di tutti i dati riguardanti la frequenza scolastica degli alunni che risultano inadempienti e strumento ufficiale per l'attivazione delle procedure di segnalazione alla Autorità Giudiziaria. Data la significatività delle informazioni raccolte la scheda ODS/4 costituisce anche lo strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno inadempienza.

L'analisi e la valutazione dei fenomeni di inadempienza e dispersione scolastica è primariamente

compito dei capi di istituto che potranno giovare anche delle specifiche competenze degli operatori psicopedagogici e tecnologici ove questi siano presenti, sia per la raccolta ed elaborazione dei dati sia per l'analisi del fenomeno nei suoi aspetti qualitativi.

Per l'analisi e la valutazione a livello di area, i dati raccolti confluiranno negli Osservatori di Area che sono in via di costituzione a norma della CM 257/94.

Per la città di Napoli viene adottata una specifica procedura, illustrata in allegato, che prevede l'invio diretto dei dati raccolti dall'ODS nell'ambito di un più ampio accordo tra Provveditorato e Comune.

Per informazioni, consulenza, comunicazioni, suggerimenti, i capi di Istituto, nonché gli operatori professionali della scuola e del territorio, possono rivolgersi a:

- Gruppo Diritto allo Studio - Piazzetta Matilde Serao Tel 41 90 47 / 41 90 46 -
- Gruppo di lavoro Qualità della scuola & Successo Formativo - Provveditorato agli Studi Tel 54 71 567 -
- Osservatorio della Dispersione del Comune di Napoli - via Galiani 29 Tel 66 08 10 -

Il Provveditore agli Studi  
dott. Gennaro Fenizia

## Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (Legge 20 gennaio 1999, n.9) (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1999)

### Art. 1

#### *(Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendano proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istruzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali tempi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento del medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il ministro della Pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
7. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione d'intesa con i ministri competenti, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del ministro della Pubblica Istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.

9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.

10. Pre la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle D'Aosta fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purchè queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## Art. 2

### *(Norme finanziarie)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Sociale" dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione per lire 179.285 milioni per l'anno 1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3  
*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Il regolamento sull'elevazione dell'obbligo scolastico

(Decreto Ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999)

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999)

*Il Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il ministro del Lavoro e della previdenza sociale*

Visto l'articolo 34 della Costituzione, visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; visto il Testo Unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni; vista la legge 24 giugno 1997, n.196; vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440; visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n.251, e successive modificazioni; vista la legge 20 gennaio 1999, n.9 contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione; visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144; visto il parere del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 13 aprile 1999; udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione normativa del 24 maggio 1999; ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di convenzioni tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le regioni che ne facciano richiesta, con esclusione della indicazione della data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte; visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27 maggio 1999; acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 1999, n.9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999; vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (nota n. 2743 del 19 luglio 1999);

*Emana il seguente regolamento:*

### Art. 1

*(Adempimento dell'obbligo scolastico)*

1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento

del quindicesimo anno d'età, dimostri di aver osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.

4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.

## Art. 2

### *(Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap)*

1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all'obbligo scolastico per nove anni. E' consentito, a norma dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n.297/1994, il completamento dell'obbligo di istruzione anche fino al compimento del diciottesimo anno d'età.

2. Per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo individualizzato svolto e dalla sua ultima verifica.

3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle conoscenze maturate, delle capacità e delle competenze acquisite in relazione al piano educativo individualizzato.

4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n.9/1999, programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi, l'azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curricula, finalizzati a:

- 1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di secondo grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;
- 2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati;

5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra l'amministrazione scolastica periferica e le regioni o gli enti locali competenti, per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in situazione di handicap.

6. Per l'attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui al comma precedente, a favore dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziare al comma 9 dell'articolo 1 della legge n.9 del 20 gennaio 1999.

## Art. 3

### *(Iniziative della scuola media)*

1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge sull'elevamento dell'obbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.
2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.
3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.
4. La programmazione curricolare può prevedere, nell'ambito delle possibili compensazioni tra le discipline fino ad un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in rete con la scuola media.
5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento. A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori con gli organi competenti operanti sul territorio.

#### Art. 4

##### *(Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore)*

1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curriculum da realizzare nell'ambito di quanto previsto dal successivo articolo 8. La programmazione e la realizzazione dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.
2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a:
  - a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;
  - b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;
  - c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria

superiore;

d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curriculum, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;

e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico.

3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:

a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;

b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;

c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.

4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell'attività di apprendistato.

#### Art. 5

##### *(Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore)*

1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:

a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;

b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;

c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell'indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, limitatamente agli allievi coinvolti e a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.

3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.

## Art. 6

### *(Interazione fra istruzione e formazione professionale)*

1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curriculum del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9.

2. L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da assumere.

## Art. 7

### *(Iniziativa sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale)*

1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n.9/1999, per consentire la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del precedente articolo 5.

## Art. 8

### *(Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia)*

1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curriculum, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l'efficace attuazione

dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni contenute nel decreto del ministro della Pubblica Istruzione 29 maggio 1998, n. 251, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n.9/1999.

2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4,5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 - possono realizzare compensazioni tra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di Stato possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate all'area di approfondimento.

### Art. 9 (Certificazione)

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n.9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione e attesta il percorso didattico e educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curriculum ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa formativa.

3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali.

### Art. 10 (Informazione e monitoraggio)

1. L'amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dell'elevamento dell'obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all'impegno profuso. Effettua inoltre, nell'ambito dell'avviato monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia di cui al decreto del ministro della Pubblica Istruzione 29 maggio 1998, n. 251, con i finanziamenti della legge n. 440/1997, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, relative all'elevazione dell'obbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore, al fine anche dell'individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli di apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portati a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l'autonoma azione di ogni singola

istituzione e dell'intero sistema scolastico.

2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell'articolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.

3. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinché possano tenere conto nelle attività di programmazione.

#### Art. 11

##### *(Formazione del personale della scuola)*

1. Nell'ambito degli annuali piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, e all'attuazione delle iniziative previste dal presente decreto.

#### Art. 12

##### *(Finanziamenti)*

1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 sono retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 440/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima.

## Circolare del Provveditorato agli Studi di Napoli

Circ. n.496

Napoli 15 novembre 1999

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti  
d'istruzione secondaria di I e II grado - Statali e non Statali  
Napoli e Provincia

e p.c. Al Presidente della Regione Campania

e p.c. Al Presidente della Provincia di Napoli

e p.c. Ai Sindaci dei Comuni della Provincia

e p.c. Alle OO.SS. - Scuola

**OGGETTO:** *Elevamento dell'obbligo scolastico. Evasione*

Come è noto, la legge 20.1.1999, n.9 ha previsto l'elevamento dell'obbligo scolastico fino a dieci anni, limitando in via transitoria, per l'anno scolastico 1999/2000, tale obbligo a soli nove anni e nei confronti degli alunni licenziati dalla scuola media al termine dell'anno scolastico 1998/1999 e che non abbiano compiuto anni 15 di età.

In relazione a tale previsione normativa, il termine ultimo per le iscrizioni per l'anno scolastico 1999/2000 è stato prorogato alla data del 25.2.1999.

Ciò nonostante risulta che una parte degli alunni obbligati dalla nuova legge non ha provveduto alla rituale iscrizione al primo anno dell'istituto di istruzione secondaria di II grado.

Tra l'altro l'incessante monitoraggio effettuato dallo scrivente Ufficio su tutto il territorio provinciale all'inizio del corrente anno scolastico e nei confronti delle sole scuole medie non ha dato i risultati sperati, probabilmente perchè le procedure per il controllo del nuovo fenomeno non sono state definite.

Nè può dirsi soddisfatto l'obbligo da parte di quegli alunni che, pur avendo provveduto all'iscrizione, di fatto non stanno frequentando l'istituzione scolastica.

Dubbi sono sorti da più parti anche in relazione all'eventuale soddisfacimento dell'obbligo novennale presso i Centri di formazione professionale regionali.

Tanto premesso e precisando che, attualmente, non appare condivisibile l'ipotesi secondo la quale l'obbligo novennale è possibile soddisfarlo presso i predetti *Centri di formazione professionale*, è

necessario procedere al censimento puntuale di quegli alunni che, pur essendo obbligati, di fatto evadono tale obbligo.

Si chiede, pertanto, ai Dirigenti Scolastici delle scuole medie di procedere alla compilazione dell'elenco, comprensivo di tutti i dati anagrafici degli alunni licenziati al termine dell'anno scolastico 1998/1999 che non hanno presentato istanza di iscrizione, e di inviare tale elenco al Comune di residenza, per gli interventi di competenza: una copia di tale elenco dovrà essere inviato allo scrivente Ufficio - Div. III; il riscontro deve essere effettuato anche nell'ipotesi che non vi siano presunti evasori.

I Dirigenti Scolastici degli Istituti di II grado procederanno alla compilazione dell'elenco degli alunni che, obbligati dalla nuova legge, non stanno frequentando, dopo di aver esperito, ovviamente, i necessari tentativi con le famiglie; l'elenco comprensivo dei dati anagrafici dovrà essere inviato al Comune di residenza per il seguito di competenza: è opportuno trasmettere allo scrivente Ufficio - Div. III la copia dell'elenco.

Si trasmette, in allegato, il modello di rilevazione fatto tenere dal Comune di Napoli e che dovrà essere compilato dalle scuole medie e dagli istituti di II grado della città di Napoli, limitatamente agli alunni residenti in tale Comune; mentre i Dirigenti Scolastici delle scuole ubicate negli altri comuni della Provincia, previo accordo con l'Ente locale, potranno utilizzare l'allegato modello o quello che avranno concordato con l'Ente locale, sempre relativamente alla residenza dell'alunno evasore.

Non sfugge alla sensibilità delle SS.LL. la circostanza che la tempestività degli adempimenti richiesti con la presente è condizione indispensabile per combattere questo nuovo tipo di dispersione.

Si ringrazia per la collaborazione che anche in questa circostanza sarà assicurata.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI  
Anna Maria Dominici

## **Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76**

**"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005**

### **Art. 1**

Comma 2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

Comma 3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Comma 4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

### **Art. 2**

Comma 3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

### **Art. 5.**

#### **Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni**

- Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

- Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
  - il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
  - il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
  - la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
  - i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
- In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.